

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 01-09-2008, n. 21995

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 27 ottobre 1993 M.V. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma il fotografo C.D. e la RAM Studio s.a.s. esponendo che, dopo essersi fatta fotografare parzialmente nuda aveva distrutto duecentotrentatré fotografie e con "liberatoria" dell'8 dicembre 1992 aveva autorizzato la pubblicazione delle restanti settantacinque a condizione che tale pubblicazione avvenisse su riviste di prestigio internazionale. I convenuti, disattendendo quanto previsto nella "liberatoria", avevano fatto pubblicare alcune delle fotografie i cui negativi erano stati distrutti in riviste non di prestigio internazionale, ma in settimanali - come "(OMISSIS)", "(OMISSIS)" e altri - perfino sconosciuti, a livello nazionale con ciò violando i suoi diritti della personalità anche economica tutelati dall'art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97. La M. ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 12 luglio 2002 il tribunale di Roma, ritenuto che la pubblicazione delle fotografie era avvenuto in mancanza del consenso della M., perchè non si era avverata la condizione apposta nella "liberatoria", ha condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 18.075,99 a titolo di risarcimento dei danni, inibendo l'utilizzazione delle foto in loro possesso.

La corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 maggio 2005, ha riformato la decisione di primo grado.

La corte d'appello ha innanzi tutto dichiarato che il C. è estraneo alla pubblicazione delle fotografie dallo stesso eseguite, ascrivibile alla RAM Studio. Ha poi affermato che la pubblicazione delle fotografie è avvenuto con il consenso dell'attrice, che ha ceduto i diritti di sfruttamento del servizio fotografico "per far salve tutte le spese di realizzazione". Nella "liberatoria", inoltre, si fa espresso riferimento non a un servizio di moda ("fashion"), ma di "charme". Con tale espressione, notoriamente, si indicano servizi fotografici con foto di nudo che nulla hanno a che vedere con i servizi di moda. Dalla documentazione acquisita risulta poi che, prima, in concomitanza e successivamente alle pubblicazioni di cui è causa, la M. si è fatta ritrarre completamente nuda, mostrando di avere "dimestichezza con le foto di nudo in periodici di tutti i generi" e pertanto doveva ritenersi singolare che l'attrice si lamentasse delle foto a seno parzialmente o integralmente scoperto, dovendosi ritenere che, proprio perchè si trattava di un servizio di "charme" anche le altre foto del servizio stesso la ritraevano in costume adamitico. Era anche inverosimile che, potendo disporre delle settantacinque fotografie delle quali la M. aveva autorizzato la pubblicazione, il fotografo avesse pubblicato le altre che erano state cestinate mediante il taglio dei negativi. Le affermazioni dell'attrice sul punto sono state ritenute mere illazioni sformite di prova, anche sulla base del provvedimento di archiviazione del procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti di cui è causa, iniziato a seguito della presentazione di querela della M. per truffa e violenza privata. La corte d'appello ha, infine, osservato che il consenso alla pubblicazione delle fotografie contenuto nella "liberatoria" non poteva essere efficacemente revocato successivamente alla pubblicazione.

Quanto alla domanda degli appellanti ex art. 96 c.p.c., la corte d'appello l'ha rigettata non ravvisandone i presupposti e in mancanza di prova del danno.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono la società RAM Studio e C.D. con controricorso. Gli stessi hanno proposto anche ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli art. 21 Cost., artt. 10 e 2043 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97 e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non abbia valutato la circostanza che la pubblicazione delle foto è avvenuta su riviste non di prestigio internazionale e quindi in violazione del limite che, in ossequio al principio cosiddetto di "frammentazione" del diritto d'autore e dei diritti connessi, era stato previsto nel manifestare il consenso alla pubblicazione.

Il motivo è fondato.

La L. n. 633 del 1941, art. 96, sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, dispone che "Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente." A sua volta l'art. 88 della stessa legge condiziona il diritto esclusivo del fotografo alla riproduzione e diffusione della fotografia al rispetto delle condizioni che gli articoli 96 e seguenti pongono alla diffusione del ritratto.

La legge non prevede forme particolari per la manifestazione del consenso, che può essere sia espresso che tacito (cfr. cass. n. 11491/2006, 3014/2004), ma certamente, come ogni altra forma di consenso, anche quello all'utilizzazione del ritratto può contenere limiti, soggettivi, in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato, o oggettivi, in relazione alle modalità di divulgazione.

E' stato già osservato (cass. n. 5175/1997) che il consenso alla pubblicazione su una o su determinate riviste, non consente la pubblicazione su riviste diverse da quelle autorizzate.

L'accertamento dei limiti oggettivi e soggettivi del consenso prestato costituisce oggetto del giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità se fondato su motivazione corretta, dal punto di vista giuridico e logico, e sufficiente.

Ora, la corte territoriale ha fermato la sua attenzione, e quindi ha incentrato il suo accertamento, unicamente sul limite consistente nel fatto che le fotografie dovevano essere eseguite per "un servizio di charme", ritenendo che la natura di tale servizio notoriamente comprendesse anche foto di nudo e che, d'altra parte, in occasioni anteriori, concomitanti e successive a quella di cui è causa la M. avesse consentito alla pubblicazione di questo tipo, concludendo che ciò contrastava con la protesta per la pubblicazione di foto a seno, parzialmente o totalmente scoperto.

Del tutto omessa, invece, è l'indagine circa l'altro limite oggettivo al consenso prestato, consistente nella necessità che le fotografie fossero destinate "a riviste di prestigio internazionale".

Indagine necessaria per poter valutare se la pubblicazione di cui si tratta fosse giustificata dal consenso della persona ritratta.

Tale indagine, pertanto, dovrà essere svolta dal giudice del rinvio.

2. Con il secondo motivo, denunciando un altro profilo di violazione dell'art. 21 Cost., artt. 10 e 2043 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, la ricorrente censura l'affermazione della corte territoriale secondo la quale il C. è estraneo all'abusiva pubblicazione delle fotografie, perchè invece, sia in quanto destinatario insieme alla RAM Studio della "liberatoria", sia in quanto titolare originario dei diritti di utilizzazione delle fotografie, ai sensi dell'art. 88 della legge sul diritto d'autore, avrebbe dovuto vigilare per evitare che la pubblicazione delle foto non avvenisse in violazione dei limiti fissati nell'atto di consenso.

D'altra è principio costante che tutti coloro che concorrono nel processo creativo, realizzativo e divulgativo in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi debbono rispondere dell'illecito.

Il motivo è fondato.

La corte d'appello ha escluso la legittimazione passiva del C. con l'affermazione della sua estraneità alla pubblicazione, ascrivibile alla RAM Studio.

La motivazione, tuttavia, è insufficiente a sorreggere l'affermazione, in relazione al fatto che l'art. 88 della legge d'autore attribuisce al fotografo il diritto esclusivo alla riproduzione e diffusione della sua opera e che l'art. 2055 c.c. rende solidalmente responsabili del risarcimento tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso (cfr. cass. 5175/1997, sull'affermazione, sia pure obiter, sulla responsabilità solidale del fotografo e dell'autore della pubblicazione illecita).

Poichè, infatti, la pubblicazione a qualunque soggetto sia materialmente imputabile non può essere estranea al comportamento del soggetto titolare del diritto esclusivo alla riproduzione e diffusione del ritratto fotografico, è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del fatto dannoso.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell'art. 96 c.p.c. e il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione, censurando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto privo di motivazione sulla ritenuta insussistenza dei presupposti, a fronte ' dell'articolata argomentazione critica sulla quale si fondava il motivo d'appello. Inoltre, avendo sollecitato la liquidazione equitativa del danno è insufficiente la motivazione basata sull'affermazione della mancanza di prova del danno stesso.

Il motivo è fondato perchè la corte territoriale con motivazione apodittica ha escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., in relazione all'ampia argomentazione del motivo d'appello.

Inoltre se è vero che l'istante deve provare l'esistenza del danno e la sua quantificazione, è vero altresì che il danno subito può desumersi anche da nozioni di comune esperienza, alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 22,) e della L. n. 89 del 2001 (cd.

Legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., n. 24645/2007).

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2008